
PROCEDURA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO TECNICO-BANCARIO/FINANZIARIO ALLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - 99188573BC

Capitolato Tecnico

1. Premessa

Il presente Capitolato Tecnico ha lo scopo di definire gli obiettivi relativi alla fornitura dei servizi in oggetto, in quantità e livelli di servizio richiesto.

Si ricorda che le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico rappresentano requisito minimo della fornitura.

Ai soli fini del presente documento:

- con il termine “Autorità” va intesa Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- con il termine “Fornitore” va inteso il gruppo di lavoro aggiudicatario della procedura di gara;
- quando non diversamente specificato, con “capitolato tecnico” si intende il presente documento;
- con “gara” si intende la gara da effettuare a fronte del capitolato;
- con “contratto” si intende il contratto che verrà sottoscritto a seguito dell’aggiudicazione della gara.

Contesto di riferimento

Con le determinazioni dell’Autorità DSAI/60/2018/eel e DSAI/19/2019/eel sono stati avviati due procedimenti sanzionatori rispettivamente nei confronti di E-distribuzione S.p.A. e Enel S.p.A. per violazioni in materia di *unbundling* funzionale e contabile. Una delle contestazioni consiste nell’aver E-distribuzione stipulato nel 2012 con una società appartenente al medesimo Gruppo, due contratti *intercompany* di finanziamento la cui tipologia e la cui gestione potrebbe non aver rispettato i principi di efficienza ed economicità (previsti dagli articoli 12 e 14 del TIU e dall’articolo 14, del TIUF¹), in ragione:

- del valore del tasso di interesse applicato ai finanziamenti che sembrerebbe non essere mai stato rinegoziato nonostante la diminuzione dei tassi di interesse negli anni successivi e dell’ammontare complessivo degli interessi passivi da pagare (peraltro notevolmente superiore a quelli dei finanziamenti bancari della stessa E-distribuzione).

Inoltre, con la citata determinazione DSAI/60/2018/eel è stato contestato a E-distribuzione S.p.A.:

- di non aver rispettato i requisiti di indipendenza ivi previsti per il Responsabile della conformità, in violazione dell’articolo 10, comma 1, lettera a) e comma 5, del TIUF e dell’articolo 15, comma 1, del TIUF,;
- che il gestore indipendente non avrebbe gestito secondo criteri di efficienza ed economicità l’attività di distribuzione di energia elettrica, in occasione dell’acquisto di servizi necessari all’attività stessa, afferenti i servizi di Staff, in violazione dell’articolo 12, comma 1 e dell’articolo 14, comma 1, del TIU e dell’articolo 14, commi 1 e 4, del TIUF;
- che i contratti di cui al precedente punto non sarebbero stati valorizzati in base al principio del prezzo che avrebbe potuto essere concordato tra imprese indipendenti per operazioni identiche o similari a condizioni similari o identiche nel libero mercato, in violazione

¹ L’articolo 12, comma 1, del Testo integrato delle disposizioni “in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione” e s.m.i. (TIU) approvato con la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2007, 11/07 e l’articolo 14, comma 1, del Testo Integrato delle disposizioni “in merito agli obblighi di separazione (unbundling) funzionale per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas” e s.m.i. (TIUF) approvato con deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com, impongono al Gestore Indipendente di assicurare che l’attività che amministra sia gestita secondo criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione; inoltre, l’articolo 14, comma 1, del TIU e l’articolo 14, comma 4 del TIUF, dispongono che il GI assicuri che gli acquisti di beni e servizi necessari per l’attività di cui è responsabile avvengano nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.

dell'articolo 25, comma 1, del TIU e dell'articolo 19, comma 1, del TIUC e del punto 11 del Manuale di contabilità regolatoria.

Inoltre, con la citata determinazione DSAI/19/2019/eel è stato contestato a Enel S.p.A.:

- di aver interferito quale società capogruppo, in violazione dell'articolo 7, comma 4, del TIU, in occasione del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2012 in scelte gestionali della controllata E.D., esercitando i propri poteri di indirizzo e coordinamento in contrasto con la finalità di separazione funzionale volta alla promozione dell'efficienza nell'erogazione dei servizi.

2. Oggetto generale dell'attività di assistenza

Il servizio richiesto ha per oggetto generale l'espletamento di attività di supporto specialistico tecnico-bancario/finanziario da rendere alla Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità nell'ambito dei citati procedimenti sanzionatori avviati per violazioni in materia di *unbundling* funzionale e contabile nei confronti di E-distribuzione S.p.a. e Enel S.p.a.

La peculiarità dei due citati contratti, per i quali si ritiene necessario un supporto specialistico esterno alla Direzione, nasce sia dall'entità degli importi finanziati che dalle particolari condizioni contrattuali.

Infatti, entrambi i contratti, contrariamente ai normali contratti di finanziamento bancario, non prevedono un piano di ammortamento del capitale ma il pagamento di un onere finanziario annuale, con impegno alla restituzione dell'intero capitale alla scadenza dei dieci anni previsti; inoltre, tali contratti prevedono delle clausole di risoluzione anticipata particolarmente onerose.

In particolare, l'attività di supporto alla Direzione Sanzioni e Impegni consiste in opportuni approfondimenti istruttori in merito a citati due contratti di finanziamento relativamente:

- i. all'analisi delle condizioni contrattuali dei finanziamenti in oggetto (con particolare riferimento alle penali, alla proporzionalità degli interessi ed alla necessaria estinzione anticipata in caso di rinegoziazione) al fine di valutare se tali condizioni rappresentino una prassi tipica di tali contratti;**
- ii. alla valutazione dell'economicità, al momento della stipula dei contratti, della scelta del tasso fisso rispetto a quello variabile;**
- iii. all'analisi costi-benefici di una eventuale rinegoziazione dei due citati contratti di finanziamento, tenuto conto delle condizioni contrattuali e dell'andamento del tasso di interessi nel tempo;**
- iv. alla valutazione della comparabilità o meno dei finanziamenti stipulati da E-distribuzione S.p.a. rispetto agli altri finanziamenti stipulati dalla stessa E-distribuzione S.p.a. con altri istituti bancari;**
- v. alla valutazione se per ottimizzare il rapporto debito/equity riveniente dalla gestione operativa di E-distribuzione l'unica soluzione fosse quella, da un lato di aumentare la quota di capitale di debito (attraverso contratti di finanziamento aventi quelle**

caratteristiche) e dall'altro di ridurre la quota di patrimonio netto (equity) attraverso una distribuzione straordinaria dei dividendi ad Enel; o se sussistevano soluzioni più economiche ed efficienti per raggiungere la medesima finalità.

Inoltre, si rende necessario procedere ad effettuare ulteriori approfondimenti istruttori in merito ai seguenti profili oggetto di contestazione nel citato procedimento sanzionatorio di cui alla determinazione DSAI/60/2018/eel:

- vi. se per il Responsabile della conformità di E-distribuzione S.p.A. sono stati rispettati i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera a) e comma 5, del Testo Integrato delle disposizioni "in merito agli obblighi di separazione (unbundling) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas" e s.m.i. (di seguito: TIUF) e dell'articolo 15, comma 1, del TIUF;**
- vii. se E-distribuzione S.p.A. ha gestito secondo criteri di efficienza ed economicità l'attività di distribuzione di energia elettrica, in occasione dell'acquisto di servizi di Staff relativi a "Amministrazione finanza e controllo", "Personale e Organizzazione", "Servizi Legali e Affari societari" e "Regolamentazione e Antitrust" e se tali contratti sono stati valorizzati in base al principio del prezzo che avrebbe potuto essere concordato tra imprese indipendenti per operazioni identiche o similari a condizioni similari o identiche nel libero mercato.**

Inoltre, si rende necessario procedere ad effettuare ulteriori approfondimenti istruttori in merito ai seguenti profili oggetto di contestazione nel citato procedimento sanzionatorio di cui alla determinazione DSAI/19/2019/eel:

- viii. se Enel S.p.A., in qualità di società capogruppo, abbia interferito, in occasione del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2012 in scelte gestionali della controllata E.D., esercitando i propri poteri di indirizzo e coordinamento in contrasto con la finalità di separazione funzionale volta alla promozione dell'efficienza nell'erogazione dei servizi.**

Infine, si richiederà supporto alla Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità nelle elaborazioni di eventuali ulteriori controdeduzioni alle difese prodotte da E-distribuzione S.p.a. e Enel S.p.a. in merito alle citate contestazioni e alle risultanze della consulenza.

3. Dettaglio specifico delle attività e relativa tempistica di completamento

L'esecuzione del servizio prevede, nello specifico, i seguenti Deliverable, tutti esclusivamente in lingua italiana:

- a) rapporto intermedio sintetico contenente le principali evidenze riscontrate sotto forma di presentazione per ciascuno degli approfondimenti di cui ai punti 2.i-2.viii;
- b) rapporto finale contenente nel dettaglio l'analisi effettuata e una presentazione di sintesi delle principali evidenze e conclusioni per ciascuno degli approfondimenti di cui al punto 2;

- c) controdeduzioni alle eventuali difese prodotte da E-distribuzione S.p.A. e Enel S.p.A. in merito alle contestazioni e alle risultanze della consulenza.

Gli elaborati dovranno essere resi disponibili secondo le seguenti tempistiche:

- i. il rapporto intermedio dovrà essere consegnato entro 4 mesi dalla data del verbale di inizio delle medesime linee di attività;
- ii. il rapporto finale dovrà essere consegnato entro 6 mesi dalla data del verbale di inizio delle medesime linee di attività.
- iii. le controdeduzioni alle eventuali difese prodotte dalle società dovranno essere consegnate entro 9 mesi dalla data del verbale di inizio delle medesime linee di attività.
- iv. eventuale supporto consulenziale successivo.

Tutti i citati elaborati dovranno essere consegnati all'Autorità mediante PEC al seguente indirizzo protocollo@pec.arera.it

Nello sviluppo del progetto sono previsti:

- un incontro, eventualmente mediante audio o videoconferenza, , negli uffici di Piazza Cavour 5, a Milano per l'avvio del servizio;
- audio o videoconferenze per la discussione delle bozze dei rapporti intermedi e finali e delle controdeduzioni;
- un incontro con le società E-distribuzione S.p.a. e Enel S.p.a. qualora richiesto dalle stesse, presso la sede dell'Autorità, negli uffici di Piazza Cavour 5, a Milano;
- un incontro presso la sede dell'Autorità, negli uffici di Piazza Cavour 5, a Milano per la presentazione del rapporto intermedio;
- un incontro presso la sede dell'Autorità, negli uffici di Piazza Cavour 5, a Milano per la presentazione del rapporto finale;
- un incontro presso la sede dell'Autorità, negli uffici di Piazza Cavour 5, a Milano per la presentazione delle eventuali controdeduzioni.

Il Fornitore dovrà assicurare la presenza di almeno una persona agli incontri suddetti con specifiche competenze in materia di *unbundling* contabile e funzionale nonché competenze tecnico-bancarie e finanziarie, con particolare riferimento all'analisi, negoziazione, stipula e gestione di contratti di finanziamento aventi caratteristiche simili alla tipologia dei contratti di finanziamento oggetto dell'analisi. I relativi eventuali costi di trasferta devono intendersi ricompresi nel corrispettivo per il servizio offerto dal Fornitore in sede di gara.

Nello sviluppo del progetto sono previste audio o videoconferenze per la discussione dei rapporti intermedi e delle bozze dei rapporti finali e delle controdeduzioni, oltre all'eventuale utilizzo di una postazione operativa presso la sede dell'Autorità di Milano (Piazza Cavour n. 5), ove necessaria.

La descrizione di massima del servizio richiesto contenuta nel presente documento rappresenta un minimo inderogabile delle prestazioni contrattuali e non costituisce in alcun modo un limite delle stesse prestazioni, essendo il Fornitore tenuto ad eseguire ogni intervento, anche se non indicato e descritto esplicitamente, comunque necessario per assicurare il migliore risultato del servizio.

4. Rapporto conclusivo

Entro il termine di cui al punto (iii) del precedente paragrafo 3.ii dovrà essere consegnato dal Fornitore all'Autorità, mediante PEC al citato indirizzo, un Dossier comprensivo di tutti i report di cui al precedente paragrafo 4 che resterà di proprietà dell'Autorità.

In ogni caso, il Fornitore dovrà assicurare, nel periodo contrattualmente stabilito, disponibilità ad eventuali altre richieste di elaborazioni secondarie anche se non indicate e descritte esplicitamente nel presente capitolato, che dovessero emergere in relazione alle esigenze informative connesse agli obiettivi dell'Autorità.

5. Durata del contratto

La durata del contratto di servizio viene determinata in un massimo di 12 (dodici) mesi, a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di inizio attività.

6. Pianificazione e consuntivazione dei servizi richiesti

Entro il termine di validità contrattuale dovrà essere predisposto dal Fornitore, e sottoposto all'approvazione dell'Autorità, apposito "Report di consuntivazione finale", contenente l'evidenza delle attività effettivamente svolte e degli output rilasciati.

7. Condizioni di riservatezza

Il Fornitore (ivi compreso propri prestatori di lavoro a qualunque titolo) è tenuto all'obbligo di riservatezza e pertanto si impegna ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dall'Autorità per quanto riguarda le informazioni relative alle attività oggetto del contratto, nonché per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti o oggetti relativi all'attività dell'Autorità di cui potrà venire a conoscenza nell'erogazione della prestazione oggetto del contratto, o che siano comunicati dall'Autorità in virtù del contratto stesso.

Nello specifico l'affidatario si impegna ad assicurare che la/le risorsa/e messe a disposizione ai fini dello svolgimento del servizio non divulgino le informazioni di cui sono venuti a conoscenza all'esterno e all'interno della propria struttura nei confronti di soggetti che si trovino in condizione (anche solo potenziale) di conflitto di interessi.

Tale obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo all'erogazione della prestazione, fino a quando e nei limiti in cui le suddette informazioni non vengano divulgate ad opera di pubblicazioni solo a seguito di autorizzazione da parte dell'Autorità oppure divengano di dominio pubblico per decisione dell'Autorità.

La violazione dei precedenti disposti comporterà la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Autorità, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Tutti gli output del servizio (quali ad esempio testi, presentazioni, pareri, note, relazioni e elaborati vari) sono di proprietà esclusiva dell'Autorità. L'Autorità si riserva il diritto di utilizzare parte o tutto il materiale prodotto nell'ambito dell'incarico per le proprie attività.